RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Ragioni e obiettivi della proposta

Il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1073/99, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[[1]](#footnote-1). L'articolo 15, paragrafo 1, del nuovo regolamento OLAF n. 883/2013 dell'11 settembre 2013[[2]](#footnote-2) precisa che il comitato "controlla regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine da parte dell'Ufficio al fine di rafforzare l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del [presente] regolamento» e "sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle informazioni fornite dal direttore generale [..]".

Per svolgere le proprie funzioni, il comitato di vigilanza è coadiuvato da un segretariato. Attualmente il segretariato è assicurato dall'OLAF, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8 del regolamento OLAF, il quale stabilisce che il segretariato del comitato di vigilanza "è assicurato dall'Ufficio, in stretta consultazione con il comitato di vigilanza". L'articolo 18 del regolamento stabilisce che gli stanziamenti di bilancio del comitato di vigilanza e del suo segretariato sono iscritti nella linea di bilancio dell'Ufficio e che l'organico dell'Ufficio comprende quello del comitato di vigilanza e del suo segretariato.

Di recente tuttavia sono state espresse preoccupazioni circa possibili conflitti di interessi e sono state avanzate richieste di maggiore indipendenza giuridica per quanto riguarda la gestione del bilancio del Comitato e del segretariato. Nelle sue relazioni annuali di attività del 2013 e del 2014[[3]](#footnote-3), il comitato di vigilanza ha sottolineato pertanto l'importanza dell'indipendenza e dell'efficacia del proprio funzionamento, il che necessita di un segretariato indipendente con un organico sufficiente. Il comitato ha sottolineato che l'esercizio dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina da parte del direttore generale dell'OLAF, comprese le decisioni in materia di promozioni e trasferimenti, potrebbe determinare conflitti di interesse. Ha chiesto che il proprio bilancio e quello del suo segretariato figurino in una linea di bilancio distinta del bilancio dell'OLAF.

Il Parlamento europeo ha chiesto più volte alla Commissione di adottare misure per rafforzare il funzionamento indipendente del segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF, ad esempio nella relazione sulla procedura di discarico per il 2013[[4]](#footnote-4) o nella risoluzione sulla relazione annuale del comitato di vigilanza dell'OLAF 2014[[5]](#footnote-5).

La questione è stata anche trattata nell'ambito dello scambio di opinioni con le istituzioni istituito dall'articolo 16 del regolamento OLAF. Durante lo scambio del 28 settembre 2015 i rappresentanti del Parlamento europeo hanno sottolineato nuovamente la necessità di rafforzare il funzionamento indipendente del segretariato del comitato di vigilanza.

Il 18 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una modifica della decisione 1999/352[[6]](#footnote-6) al fine di trasferire la responsabilità dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio dei membri dal direttore generale dell'OLAF alla Commissione. In seguito la Commissione ha delegato tale competenza al direttore del proprio ufficio pagamenti (PMO). La decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Obiettivo della decisione era dissipare i timori sul fatto che i membri del comitato di vigilanza possano non essere in grado di svolgere correttamente il loro mandato. La decisione non ha potuto, tuttavia, conseguire una completa separazione giuridica tra il segretariato e il bilancio del comitato e l'Ufficio. Per separare la gestione del segretariato del comitato da quella dell'Ufficio ed evitare di dare l'impressione che l'OLAF possa pregiudicare il funzionamento del segretariato che sostiene i membri del comitato, è necessario modificare il regolamento n. 883/2013 affinché il segretariato del comitato di vigilanza sia assicurato direttamente dalla Commissione. La modifica non pregiudicherà l'indipendenza e il funzionamento operativo del comitato di vigilanza e del suo segretariato, i cui diritti e doveri resteranno invariati. In particolare, il responsabile della protezione dei dati dell'OLAF continuerà a occuparsi del trattamento dei dati da parte del segretariato e il personale del segretariato continuerà a essere soggetto alle stesse norme di riservatezza. L'articolo 19 del regolamento n. 883/2013 stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento entro il 2 ottobre 2017, che dovrà indicare inoltre se è opportuno modificare il regolamento. Data l'importanza di un corretto funzionamento del comitato di vigilanza e la necessità di evitare l'impressione che il suo funzionamento possa essere stato pregiudicato dal suo quadro istituzionale, sembra importante adeguare il regolamento su questo punto — e unicamente su questo punto — quanto prima e comunque prima che sia effettuata la valutazione complessiva del regolamento.

Una volta che il regolamento rivisto entrerà in vigore, sarà necessario apportare un'altra modifica tecnica alla decisione dell'OLAF, al fine di allinearla formalmente con il nuovo quadro normativo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La proposta di regolamento modifica il regolamento n. 883/2013 che prevede già l'indipendenza del comitato di vigilanza dell'OLAF. In particolare i paragrafi 2, 3 e 7 dell'articolo 15 garantiscono l'indipendenza del comitato, prevedendo una procedura speciale di nomina interistituzionale e condizioni specifiche per l'esercizio del mandato dei membri. La decisione C(2015)2418 della Commissione ha precisato il contesto, trasferendo la gestione degli stanziamenti di bilancio relativi al comitato di vigilanza dall'OLAF alla Commissione (PMO).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 325 del TFUE sulla lotta alle frodi, che costituisce anche la base giuridica del regolamento n. 883/2013.

Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta non incide in alcun modo sui poteri e sulle responsabilità degli Stati membri in materia di lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE. La proposta riguarda solo la gestione del comitato di vigilanza dell'OLAF, le cui regole sono attualmente stabilite in un regolamento dell'UE. Inoltre l'azione di cui sopra è rigorosamente limitata a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti, in conformità al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Il regolamento n. 883/2013 deve essere modificato mediante lo stesso tipo di strumento, ossia un regolamento.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non necessiterà di nuove risorse umane o amministrative e non avrà alcuna incidenza finanziaria. Esso si limiterà a trasferire la gestione degli stanziamenti di bilancio relativi al segretariato del comitato di vigilanza dall'OLAF alla Commissione.

4. ALTRI ELEMENTI

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Nell'ambito del nuovo regolamento proposto, il segretariato del comitato di vigilanza sarà assicurato dalla Commissione e non più dall'OLAF (articolo 15, paragrafo 8).

Gli stanziamenti di bilancio relativi al segretariato del comitato di vigilanza saranno trasferiti dalla linea di bilancio e dalla tabella dell'organico dell'OLAF verso quelli della Commissione (articolo 18).

La proposta modifica infine la formulazione dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 10, affinché le competenze del responsabile della protezione dei dati dell'OLAF continuino a coprire il trattamento dei dati da parte del segretariato. Il personale del segretariato continuerà inoltre a essere soggetto alle stesse norme di riservatezza precedentemente in vigore.

2016/0064 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in seguito "l'Ufficio") ha il compito di monitorare periodicamente l'attuazione, da parte dell'Ufficio, delle sue funzioni d'indagine, al fine di rafforzare l'indipendenza dell'Ufficio.

(2) Il quadro di esecuzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai membri del comitato di vigilanza dovrebbe essere istituito in modo tale da dissipare ogni dubbio di eventuali interferenze dell'Ufficio nello svolgimento delle loro funzioni. È necessario modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 883/2013 per istituire tale quadro. Il segretariato del comitato di vigilanza dovrebbe essere assicurato direttamente dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio. È opportuno che la Commissione si astenga dall'interferire con le funzioni del comitato di vigilanza.

(3) Qualora l'Ufficio nomini un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2013, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe continuare a occuparsi del trattamento dei dati da parte del segretariato del comitato di vigilanza.

(4) È opportuno che gli obblighi di riservatezza del personale del segretariato del comitato di vigilanza continuino ad applicarsi.

(5) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in conformità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, [ed ha reso un parere...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

1. L'articolo 10 è così modificato:
	* + 1. al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Al responsabile della protezione dei dati compete il trattamento dei dati dell'Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza."

* + - 1. Al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Conformemente allo statuto, il personale dell'Ufficio e il personale del segretariato del comitato di vigilanza si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio."

1. all'articolo 15, paragrafo 8, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. La Commissione si astiene dall'interferire con le funzioni del comitato di vigilanza."

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Finanziamento

Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [primo giorno del mese] successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag.1). [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/2013/scar_2013_supcom_it.pdf>; http://ec.europa.eu/anti\_fraud/documents/reports-sup\_comm/2015/scar\_2014\_supcom\_it.pdf. [↑](#footnote-ref-3)
4. Decisione del Parlamento europeo, del 29 aprile 2015 sulla relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione e agenzie esecutive 2014/2075(DEC). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2015-0118 [↑](#footnote-ref-4)
5. Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2015 sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//IT. [↑](#footnote-ref-5)
6. Decisione (UE) 2015/2418 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 148). [↑](#footnote-ref-6)